

PARTE II : Fognatura e depurazione

INDICE

NORME GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento e normativa di riferimento
- Art. 2 – Obbligatorietà del Regolamento ed ambito di efficacia
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Classificazione degli scarichi
- Art. 5 – Proprietà reti fognarie

ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

- Art. 6 – Prescrizioni obblighi e divieti
- Art. 7 – Obbligo di allaccio
- Art. 8 – Richiesta di allacciamento alla fognatura
- Art. 9 – Pozzetti di ispezione
- Art. 10 – Progetto delle opere di allacciamento
- Art. 11 – Caratteristiche e modalità tecniche di allacciamento
- Art. 12 – Lavori di allacciamento alla rete fognaria
- Art. 13 – Allacci di apparecchi di scarico e di locali situati a quota inferiore al piano stradale
- Art. 14 – Pozzi neri, fosse biologiche e vasche Imhoff dismesse
- Art. 15 – Responsabilità degli utenti
- Art. 16 – Ampliamento della rete fognaria
- Art. 17 – Adeguamento di un allacciamento esistente
- Art. 18 – Manomissione dell'allacciamento
- Art. 19 – Divieto di cessazione a terzi
- Art. 20 – Cessazione allacciamento
- Art. 21 – Contributo di allacciamento

AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

- Art. 22 – Criteri generali di autorizzazione

ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE

- Art. 23 – Istanza di assimilazione
- Art. 24 – Obblighi e norme tecniche

ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

- Art. 25 – Competenze e finalità
- Art. 26 – Limiti di accettabilità e criteri di ammissibilità degli scarichi
- Art. 27 – Titolarità dell'autorizzazione allo scarico
- Art. 28 – Domanda di autorizzazione
- Art. 29 – Documentazione
- Art. 30 – Istruttoria
- Art. 31 – Termini di presentazione e rilascio dell'autorizzazione – Durata – Rinuncia
- Art. 32 – Oneri di autorizzazione
- Art. 33 – Divieto di diluizione degli scarichi in fognatura
- Art. 34 – Sversamenti accidentali
- Art. 35 – Prevenzione dell'inquinamento causato dalle acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne

Art. 36 – Impianti di pretrattamento

Art. 37 – Impianti di sollevamento

CONTROLLO DEGLI SCARICHI

Art. 38 – Regolarità dello scarico

Art. 39 – Competenza - Organizzazione del servizio di controllo

Art. 40 – Programma di controllo

Art. 41 – Inosservanza delle prescrizioni

Art. 42 – Sanzioni amministrative e penali

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 43 – Tariffa di fognatura e depurazione

Art. 44 – Autodenuncia annuale

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 – Rimborso spese e risarcimento danni

Art. 46 – Rinvio

Art. 47 – Reclami

ALLEGATI:

1. TABELLA A

2. TABELLA B

3. TABELLA C

4. TABELLA D

5. TABELLA E

6. TABELLA G

7. TABELLA H

8. ALLEGATO N.2 “Tariffe e addebiti vari”

NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e normativa di riferimento

La gestione del Servizio Idrico Integrato è stata affidata dal Comune di Procida alla S.A.P. S.r.L in modo esclusivo e diretto.

Per la gestione dei servizi pubblici di fognatura e depurazione, S.A.P. S.r.L., adotta il presente Regolamento. Il Regolamento è redatto in adempimento a quanto previsto ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, della D.G.R.C. n. 1350 del 6 agosto 2008 e del disciplinare “Disposizioni attuative delle norme sulle autorizzazioni allo scarico dei reflui industriali nelle pubbliche fognature” emesso dall’Ente d’Ambito Napoli Volturno.

Il Regolamento stabilisce:

- a) i tipi e le modalità di scarico ammissibile;
- b) le norme tecniche per gli allacciamenti;
- c) le procedure e le modalità del procedimento di autorizzazione e di ammissione degli scarichi nelle pubbliche fognature;
- d) i limiti dell’accettabilità degli scarichi di acque reflue in base alle caratteristiche degli impianti centralizzati di depurazione in modo da assicurare il rispetto delle vigenti discipline in materia di scarichi delle pubbliche fognature ed i divieti di immissione di determinate sostanze;
- e) le modalità di controllo degli scarichi per quanto attiene agli accertamenti tariffari ed al rispetto dei limiti di accettabilità e alla verifica degli obblighi regolamentari ed autorizzati;
- f) la disciplina della gestione amministrativa dell’utenza.

Coerentemente alle indicazioni del Comitato di Vigilanza sull’Uso delle Risorse Idriche ed al D.M. 1.08.96 (Metodo Normalizzato), le acque meteoriche di dilavamento non sono riconducibili al Servizio Idrico Integrato e pertanto non rientrano nella disciplina del presente Regolamento.

Per quanto sopra detto la pulizia della caditoie non rientrano nelle competenze del gestore.

Esso si sostituisce ai precedenti regolamenti relativi alla stessa materia che cessano, pertanto di avere efficacia all’atto della sua entrata in vigore e per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di igiene e di tutela della qualità delle acque.

Art. 2 - Obbligatorietà del regolamento ed ambito di efficacia

Il presente regolamento è unico e obbligatorio per il Gestore e per tutti gli utenti, dal momento di entrata in vigore ed ha validità su tutto il territorio del Comune di Procida. Esso dovrà essere ritenuto parte integrante e sostanziale del contratto di fornitura del servizio di fognatura e depurazione, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell’utente di averne copia gratuita all’atto della stipula del contratto o all’atto del suo rinnovo, o quando comunque ne faccia richiesta.

Il Gestore ha la facoltà di modificare, previa approvazione dell’Autorità d’Ambito, le disposizioni del presente Regolamento dandone opportuna comunicazione all’utente mediante specifico messaggio riportato in fattura nonché mediante mezzi di comunicazione di massa.

Le nuove prescrizioni si intendono accettate, qualora nei 60 giorni successivi all’invio della fattura l’Utente non comunichi la propria volontà di recesso.

L’Utente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso né indennizzo, qualora si rendesse necessario il trasferimento della propria utenza ad altri gestori del servizio.

Art. 3 – Definizioni

Agli effetti del presente Regolamento, oltre tutte quelle di cui all'art. 74 del D. Lgs. 152/2006 valgono la seguenti definizioni:

- Reti fognarie pubbliche del Servizio Idrico Integrato: la rete fognaria e la rete idrica sono finalizzate all'espletamento del Servizio Idrico Integrato, degli agglomerati urbani definiti ai sensi di legge. Esse si distinguono in:
 - reti fognarie nere, quando sono destinate alla raccolta ed allo scarico in un ricettore finale di sole acque reflue domestiche e/o industriali e delle acque derivate dalle opere di presa che intercettano le fognature miste;
 - reti fognarie miste (o unitarie), quando sono destinate alla raccolta ed allo scarico in un ricettore finale di acque reflue domestiche e/o industriali in combinazione di acqua di origine meteorica.
- Insedamenti, edifici ed installazioni serviti da rete fognaria: quelli allacciati alla rete fognaria pubblica e quelli prospicienti ad una strada, o comunque gravitanti idraulicamente su di essa, in cui sia presente una rete fognaria pubblica a gravità, distante non più di 20 metri dal confine di proprietà.
- Impianto di depurazione: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione d'idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante delle acque reflue ad essa convogliato dai collettori fognari.
- Acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.
- Scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo ed in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
- Acque meteoriche di dilavamento/acque di lavaggio: acque meteoriche o di lavaggio che dilavano superfici scoperte (piazzali, tetti, strade ecc.) che si rendano disponibili al deflusso superficiale con recapito finale in corpi idrici superficiali.
- Acque di prima pioggia: i primi 2,5 – 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio. Per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15 minuti; i coefficienti di afflusso alla rete si considerano pari ad 1 per le superfici lastricate od impermeabilizzate. Restano escluse dal computo suddetto le superfici eventualmente coltivate.
- Acque di seconda pioggia: acque meteoriche di dilavamento derivanti dalla superficie scolante servita dal sistema di drenaggio e avviata allo scarico nel corpo recettore in tempi successivi a quelli definiti per il calcolo delle acque di prima pioggia.
- Acque reflue di dilavamento: acque meteoriche che dilavano superfici scoperte destinate ad attività commerciali o di produzione di beni, nonché le relative pertinenze, nei casi in cui il dilavamento non si esaurisce con le acque di prima pioggia bensì si protrae nell'arco di tempo in cui permangono gli eventi piovosi.
- Acque reflue industriali assimilate alle domestiche: quelle definite assimilate dall'art. 101, co. 7, del D. Lgs. 152/2006 e della D.G.R.C. n. 1350 del 6 agosto 2008.
- Allacciamento: tratto di tubazione che assicura la connessione tra l'utenza Titolare dello scarico e il collettore fognario pubblico, dal punto di consegna fino al punto d'innesto sulla condotta stradale.
- Punto di consegna: il punto di consegna, o terminale di recapito, segna la fine della condotta di allacciamento e l'inizio del tratto di proprietà privata. Esso di norma è individuato al confine della proprietà servita, immediatamente prima del pozzetto di collegamento.

- Allacciamento esistente: allaccio alla rete fognaria pubblica esistente e in esercizio alla data di entrata in vigore del Regolamento.
- Scarico esistente: scarico domestico, industriale o assimilato già accettato/autorizzato alla data di entrata in vigore del Regolamento e attivato in conformità ai Regolamenti di fognatura previgenti.
- Scolmatori: manufatti atti a deviare in tempo di pioggia verso i ricettori finali le portate meteoriche eccedenti le portate nere diluite definite come compatibili con l'efficienza degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.
- Manufatti :
 - pozzetto d'allacciamento: manufatto predisposto per la pulizia e la manutenzione dell'allacciamento e dotato di sifone;
 - pozzetto d'ispezione: manufatto predisposto per la pulizia e manutenzione delle condotte;
 - pozzetto d'ispezione e prelievo: manufatto predisposto per il controllo quali-quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo di campioni, posto subito a monte del punto d'immissione nel corpo ricettore;
 - vasca biologica: manufatto predisposto per la depurazione delle acque nere; è costituita da un unico vano di sedimentazione e di digestione dei fanghi, che deve permettere un idoneo ingresso continuo, la permanenza del liquame grezzo ed uscita continua di liquame chiarificato; devono essere completamente interrato e dotato di tubo di ventilazione;
 - vasche tipo Imhoff: manufatto predisposto per la depurazione delle acque nere; è costituito da un vano di sedimentazione e da un vano di digestione dei fanghi, deve essere dotata di un tubo di estrazione fanghi di una soletta di copertura atta a permettere una corretta ispezione all'interno della vasca stessa; deve essere realizzata a perfetta tenuta;
 - vasca a tenuta o pozzo nero: manufatto a perfetta tenuta predisposto per il contenimento delle acque reflue; è costituito da un unico vano d'accumulo di acque reflue; è dotata di una soletta di copertura atta a permettere l'estrazione dei liquami ed una corretta ispezione all'interno della vasca stessa.

Art. 4 – Classificazione degli scarichi

Ai fini dell'applicazione del seguente Regolamento, gli scarichi di acque reflue – come definiti nel D. lgs. 152/2006 – sono suddivisi nelle seguenti due categorie:

- a) acque reflue domestiche ed acque reflue assimilate alle domestiche:
 - si considerano acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (art. 74, comma 1, lett. g)
 - si considerano acque reflue assimilate alle domestiche le acque reflue aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche . A puro titolo esemplificativo sono le acque derivanti da:
 - circoli ricreativi, luogo di convegno o riunioni;
 - insediamenti scolastici fino alla scuola media di primo grado (escluse quelle prodotte da eventuali laboratori ed officine per le esercitazioni scolastiche);
 - impianti sportivi;
 - attività di produzione e commercio di beni o servizi le cui acque sono costituite esclusivamente dalle acque di scarico dei servizi igienico sanitari scaricate da insediamenti:

- di imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
 - di imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla tabella 6 dell'allegato 5. Per gli allevamenti esistenti il nuovo criterio di assimilabilità si applica a partire dal 13 giugno 2002;
 - di imprese dedite alle attività di cui ai due precedenti capoversi che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
 - costituiti da impianti di acquicoltura e piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzano per densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg/mq di specchi di acqua o in cui venga utilizzata una portata di acqua pari o inferiore a 50l/minuto;
- b) acque reflue industriali: acque provenienti da edifici e/o i installazioni in cui si svolgono attività commerciali e/o produzioni di beni, qualitativamente differenti da acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento. Si intendono acque reflue industriali anche le acque venute in contatto con sostanze materiali, anche inquinanti, non connesse alle attività esercitate nello stabilimento (art. 74, comma 1 lett. h).

Art. 5 – Proprietà reti fognarie

Le reti fognarie composte da canalizzazioni principali, canalizzazioni secondarie e canalizzazioni di allaccio con gli impianti di sollevamento, di trattamento compresi i pozzetti di allacciamento e quelli di ispezione, sono di proprietà del Comune, che li conferisce in concessione d'uso al Gestore. La proprietà delle canalizzazioni di allaccio alla fognatura posizionate all'interno delle proprietà private rimane dei titolari da cui originano gli scarichi che ne mantengono ogni onere di gestione.

ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

NORME GENERALI SUGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Art. 6 - Prescrizioni, obblighi e divieti

1. Tutti gli scarichi, ivi compresi quelli che recapitano nelle pubbliche fognature, devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi del comma 1, dell'art.124 del D.lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.. Per l'autorizzazione si rimanda alle disposizioni di legge vigenti nonché alle apposite disposizioni emanate dall'Ente d'Ambito e dalle Autorità competenti.
2. Le utenze domestiche e quelle ad esse assimilate, poste in zone servite da pubblica fognatura, dovranno obbligatoriamente immettere le proprie acque reflue nella fognatura a mezzo di apposita canalizzazione e, dove necessario, mediante stazione di sollevamento.
3. Le caratteristiche dei dispositivi di pretrattamento delle acque reflue domestiche che recapitano in pubblica fognatura si differenziano in funzione del tipo di fognatura e del tipo di reflui e sono soggette alle prescrizioni impartite dal gestore in funzione delle diverse realtà territoriali.
4. Nelle zone con fognatura a sistema misto, gli utenti domestici, nei limiti di quanto stabilito dal presente articolo, sono obbligati ad immettervi le acque reflue domestiche. Le relative acque meteoriche dovranno essere smaltite secondo le modalità indicate al comma 13.
5. Nelle zone in cui esiste o è prevista rete fognaria separata, tutte le acque reflue domestiche dovranno essere condotte con apposite tubazioni esclusivamente al collettore della rete nera, con divieto di effettuare qualsiasi immissione in altri collettori pubblici o privati. Non possono per alcun motivo essere immesse nella fognatura nera le acque meteoriche, pertanto, i proprietari saranno tenuti a separare nei loro stabili le acque reflue domestiche dalle acque meteoriche ed inviare con distinti condotti interni le acque reflue domestiche nelle canalizzazioni della rete nera e quelle meteoriche nelle canalizzazioni della rete bianca o in altro recapito.
6. E' tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente, il personale addetto alla manutenzione e per il buon funzionamento degli impianti e relativi manufatti fognari. In particolare è vietato lo scarico di:
 - a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
 - b) qualsiasi quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
 - c) sostanze che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente, o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e i 38 °C, possano precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
 - g) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, etc.) anche se sminuzzata a mezzo trituratori domestici o industriali;
 - h) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali e l'ambiente sottoposti alle radiazioni;
 - i) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte.
7. E' vietato lo scarico in fognatura nera delle acque prelevate da cantine o piani interrati soggetti ad infiltrazioni di falda e delle acque sotterranee.

Il Gestore ha facoltà di concedere l'autorizzazione per l'eventuale scarico delle acque suddette, in fognatura mista; in tal caso, gli scarichi saranno ammessi purché dotati di misuratore di portata e pertanto ritenuti soggetti al pagamento della tariffa di fognatura e depurazione.

8. Gli stabilimenti industriali devono obbligatoriamente immettere i propri reflui nella fognatura, fatte salve le ulteriori modalità consentite dalla legge.
9. E' fatto espresso divieto di ingombrare, manomettere, danneggiare o distruggere le installazioni della rete fognaria o mettere in atto azioni o comportamenti che anche indirettamente causino danni alle canalizzazioni o agli impianti di depurazione. Le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti, conseguenti alle trasgressioni delle presenti disposizioni, sono a carico del contravventore, senza pregiudizio per eventuali azioni civili, per il risarcimento di ulteriori danni, e penali.
10. E' fatto espresso divieto di immettere nelle fognature scarichi non autorizzati o che per modifica della tipologia o delle quantità scaricate differiscano sostanzialmente dalle caratteristiche approvate.
11. Il Gestore, con personale da esso incaricato, ha la facoltà di effettuare ispezioni tecniche alle canalizzazioni ed agli impianti privati, dall'origine dello scarico, fino alla sua confluenza nella pubblica condotta, e di prelevare campioni al fine di controllare che venga rispettato quanto previsto dal presente Regolamento.
12. Per esigenze tecniche legate al buon funzionamento della rete fognaria nonché dei collettori e degli impianti di depurazione, il Gestore può imporre limitazioni volumetriche agli scarichi di acque reflue in reti fognarie. Per le stesse esigenze tecniche possono essere imposti tempi ed orari di immissione tali da facilitare il funzionamento del sistema fognatura-depuratore.
13. Lo scarico di acque meteoriche è ammesso in rete fognaria mista, adeguatamente dimensionata, qualora non esista o non sia possibile utilizzare una rete fognaria separata per lo smaltimento delle acque suddette. In tal caso lo scarico delle acque meteoriche va immesso in rete fognaria nel punto compatibile più vicino a quello di formazione.
14. Gli insediamenti temporanei, quali cantieri per nuove edificazioni, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle relative acque reflue, che può coincidere con l'allacciamento definitivo alla pubblica fognatura, ovvero essere costituito da strutture provvisorie.
15. Gli scarichi di campi nomadi, camper, fiere e similari, devono essere allacciati alla pubblica fognatura. Qualora per comprovate difficoltà tecnico-economiche ciò non sia possibile, tali scarichi devono essere provvisti di idonei sistemi di depurazione.
16. E' fatto divieto di diluire gli scarichi terminali o parziali.

Art. 7 - Obbligo di allaccio

Gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilabili alle domestiche nella pubblica fognatura sono sempre ammessi con l'osservanza della normativa vigente e del presente Regolamento nonché delle disposizioni attuative del Gestore.

2. Gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura sono ammessi, solo se espressamente autorizzati. L'accettazione di nuovi scarichi di acque reflue in pubblica fognatura è soggetta alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite stabiliti dal Gestore nelle disposizioni emanate per i singoli impianti pubblici di depurazione, nel rispetto della normativa vigente.
3. Nelle zone servite da fognatura i titolari di scarichi di acque reflue domestiche ed industriali, nuovi ed esistenti, sono tenuti ad allontanare i propri scarichi mediante l'allacciamento alla fognatura secondo le modalità previste nel presente Regolamento nonché delle disposizioni attuative del Gestore.
4. Ai fini del comma precedente per "zona servita da pubblica fognatura" deve intendersi quella ove la fognatura sia ubicata a una distanza dal limite di proprietà non superiore a 30 metri, calcolati partendo dal limite di proprietà rispetto alla fognatura medesima.
5. In caso di inerzia o inadempimento dei titolari degli scarichi di cui al comma precedente, il Gestore potrà richiedere al Sindaco di far rispettare gli obblighi del presente articolo con apposita ordinanza; in mancanza il Gestore potrà comunque applicare l'intera tariffa del S.I.I..

6. L'Utente potrà richiedere al Gestore eventuali deroghe, anche temporanee, a quanto sopra nei casi di comprovate motivazioni e difficoltà tecniche.

Art. 8 - Richiesta di allacciamento alla fognatura

Chiunque intenda realizzare un nuovo allacciamento alla pubblica fognatura deve inoltrare la richiesta di "nulla osta per allacciamento" al Gestore. Tale richiesta è da inoltrare anche nei seguenti casi:

- a) collegamento di una fognatura privata interna ad un allacciamento esistente mai utilizzato;
- b) regolarizzazione di uno scarico già attivo, ma non accetto/autorizzato ai sensi del Regolamento previgente;
- c) modifica degli impianti fognari interni già allacciati.

1. La domanda di "nulla osta" all'allacciamento alla fognatura, in conformità con le specifiche tecniche previste dal presente Regolamento, deve essere presentata direttamente al Gestore, in duplice copia, su moduli forniti dal gestore stesso, e deve contenere le seguenti salienti informazioni:

- ✓ generalità del proprietario dello stabile e dei condomini con le rispettive quote di proprietà;
- ✓ indicazione della cubatura dello stabile, della superficie complessiva coperta, del numero di locali (servizi esclusi), del numero di servizi igienici e della superficie complessiva scoperta;
- ✓ indicazione della o delle fonti di approvvigionamento idrico dello stabile (acquedotto, pozzi, sorgenti, cisterne);
- ✓ elenco e sommaria descrizione ed ubicazione di eventuali manufatti di pretrattamento e/o accumulo dei reflui; indicazione dei preesistenti punti di recapito degli scarichi;
- ✓ progetto delle opere di allacciamento in conformità a quanto previsto nei successivi articoli del presente Regolamento;
- ✓ indicazione dell'area e della percentuale della zona scoperta eventualmente collettata nella rete fognaria ove consentito;
- ✓ indicazione della data prevista di inizio lavori di allacciamento;
- ✓ Autorizzazione allo scarico nei casi previsti dalla vigente normativa.

2. Verificata la completezza della domanda e la regolarità tecnica del progetto di allaccio, il Gestore accetta la richiesta di allacciamento rilasciando il benestare per l'inizio dei lavori con comunicazione scritta indicando modalità e tempi di esecuzione. In mancanza di tale comunicazione, trascorsi i 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, quest'ultima si intenderà accettata potendosi così dar corso ai lavori.

3. La richiesta di allacciamento deve essere formulata nei modi e nei tempi previsti dal presente Regolamento. Per gli scarichi provenienti da nuovi fabbricati la domanda di nulla osta all'allacciamento potrà essere presentata successivamente al rilascio della concessione edilizia.

4. Limitatamente agli scarichi industriali, il rilascio del "nulla osta" all'allaccio è subordinato al rilascio dell'autorizzazione allo scarico da parte dell'Autorità competente.

5. Ai fini della procedibilità della domanda di allaccio, gli interessati devono provvedere al versamento, a favore del Gestore, dell'importo indicato nell'elaborato "Tariffe e addebiti vari" allegato al presente Regolamento, a titolo di contributo fisso alle spese. Copia dell'avvenuto versamento deve essere allegata alla documentazione da esibire al Gestore.

Art. 9 - Pozzetti di ispezione

Prima di essere recapitate in fognatura le acque reflue devono essere condotte ad un apposito pozzetto di ispezione.

I "pozzetti di ispezione" che devono essere posizionati di norma al limite della proprietà privata, possono essere costruiti in opera o mediante l'impiego di elementi prefabbricati, secondo criteri tecnici adeguati alla tipologia dello scarico.

I pozzetti di ispezione devono avere caratteristiche e dimensioni tali da consentire l'effettuazione dei campionamenti, nel rispetto delle vigenti norme tecniche e idonea collocazione per un'accessibilità in sicurezza.

A tal fine il Gestore può prescrivere, nei casi ritenuti opportuni, la modifica dei pozzetti preesistenti, per l'adeguamento al presente Regolamento, e/o la collocazione dei pozzetti esternamente al limite di proprietà dell'immobile da cui originano gli scarichi. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite dal Gestore, saranno applicate le sanzioni previste nel corrispondente elaborato "Tariffe e addebiti vari" allegato al presente Regolamento e vigente al momento della presentazione della domanda.

Art. 10 - Progetto delle opere di allacciamento

Il progetto di allacciamento a firma di un tecnico abilitato competente in materia, dovrà comprendere:

a) una relazione tecnica in cui siano riportate una descrizione delle opere previste con l'indicazione dei materiali impiegati e la descrizione delle eventuali apparecchiature previste, i calcoli di dimensionamento idraulico delle canalizzazioni e ogni altra indicazione utile a definire la caratteristica delle opere in genere;

b) una documentazione grafica comprendente: la planimetria catastale della zona in scala 1:1000 - 2000 con indicazione della fognatura comunale;

le piante del fabbricato e delle aree esterne;

la pianta di progetto in scala 1:50-100 del nuovo sistema da realizzare

contenente in particolare lo schema del pozzetto di ispezione, del pozzetto di allaccio, della rete di fognatura interna con l'indicazione dei diametri delle tubazioni sia per le acque nere che per le acque meteoriche;

un disegno quotato di una sezione longitudinale (e trasversale) del tratto di tubazione compresa tra il pozzetto di ispezione e il pozzetto di allaccio nella fognatura, contenente le seguenti informazioni: tipo, diametro e pendenza della tubazione e sua quota di sbocco nel pozzetto di allaccio; diametro e quota di fondo della fognatura nel pozzetto di allaccio;

c) autorizzazione per l'esecuzione delle opere nella proprietà privata nel rispetto della normativa edilizia vigente da parte degli Enti preposti;

d) eventuale autorizzazione dell'Ente D'Ambito (scarichi industriali);

e) la eventuale ulteriore documentazione che potrà essere richiesta dal Gestore.

.

Art. 11 - Caratteristiche e modalità tecniche di allacciamento

Tutti gli allacciamenti alla fognatura dovranno essere predisposti nel rispetto della vigente normativa e secondo le specifiche tecniche predisposte dal Gestore.

Art. 12 - Lavori di allacciamento alla rete fognaria

La realizzazione delle opere che compongono l'allacciamento può essere effettuata:

a) dal Gestore su esplicita richiesta del richiedente;

b) direttamente dal richiedente; resta comunque riservato al Gestore l'esecuzione dell'innesto della tubazione di allacciamento con il collettore fognario pubblico.

1. I lavori di allacciamento alla fognatura devono essere eseguiti, previa autorizzazione degli Enti competenti, con spese a carico dell'interessato.

2. I lavori di allacciamento alla fognatura nel tratto tra il pozzetto di ispezione e l'imbocco nel pozzetto della fognatura sono eseguiti, di norma, dal Gestore o dalla Ditta da esso incaricata. In tal caso il Gestore fisserà un appuntamento per effettuare un sopralluogo sul posto in presenza del soggetto richiedente o di un suo incaricato.

Successivamente, il Gestore sottoporrà al Cliente il relativo preventivo avente quale base di riferimento i prezzi e i costi previsti nei corrispondenti allegati riportati nell'elaborato "Tariffe e addebiti vari" allegato al presente Regolamento e vigente al momento della presentazione della domanda. I richiedenti potranno provvedere direttamente all'esecuzione delle opere all'interno della proprietà privata fino al pozzetto di ispezione o incaricare il gestore che redigerà apposito preventivo analitico, in base al listino prezzi dell'OO.PP della Regione Campania vigente.

3. Il Gestore potrà disporre un controllo chimico-biologico sulla qualità delle acque reflue scaricate.

4. Le opere innanzi individuate, cioè il tratto di condotta su suolo pubblico tra l'imbocco della fognatura e il pozzetto di ispezione, hanno comunque carattere pubblico e rientrano tra le opere in concessione al Gestore.

5. I proprietari degli impianti privati di fognatura collegati con la rete fognaria non possono consentire ad altri di immettere in detti impianti i propri scarichi in assenza delle specifiche autorizzazioni.

6. Qualora per allacciare un Utente si dovessero porre condotte su terreni di terzi, il richiedente medesimo dovrà produrre una servitù, a termine di legge, rilasciata dal proprietario del terreno, a favore del Gestore e suoi aventi causa, senza oneri a carico del Gestore.

Tale servitù dovrà consentire il libero accesso, in ogni tempo, alle opere ed agli impianti, al personale incaricato ed ai mezzi necessari per gli interventi di ampliamento, potenziamento, esercizio e manutenzione della fognatura

Art. 13 - Allacci di apparecchi di scarico e di locali situati a quota inferiore al piano stradale

1. Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico a pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti causati dalla pressione della fognatura. Per nessuna ragione il Gestore potrà essere ritenuto responsabile dei danni che per tali situazioni possono verificarsi.

2. In particolare, quando le acque di scarico di tali apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale, a cura e spese dell'Utente, mediante idonei impianti elettromeccanici di sollevamento, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione del collettore del recipiente. La corretta funzionalità di tali impianti meccanici deve essere garantita dall'Utente attraverso interventi di manutenzione periodica. L'Utente interessato dovrà preventivamente predisporre per il Gestore, un'adeguata documentazione inerente le caratteristiche costruttive e dimensionali del manufatto dell'impianto di sollevamento. Al termine dei lavori dovrà inoltre produrre per il Gestore copia della dichiarazione di conformità resa ai sensi "Norme per la sicurezza degli impianti" art. 8 del D.L. n.37/08

3. Ogni eventuale danno all'immobile interessato od a terzi derivante da inadeguata manutenzione od uso degli impianti di sollevamento è a carico del titolare dello scarico.

Art. 14 – Pozzi neri, fosse biologiche e vasche Imhoff dismesse

Quando l'utenza viene allacciata alla fognatura dotata di impianto di depurazione terminale, è vietato l'uso di pozzi neri, fosse biologiche e vasche Imhoff, che comportino la sosta prolungata delle acque reflue, nonché ogni sistema di dispersione. Pertanto tali manufatti dovranno essere opportunamente esclusi dalle nuove opere di scarico e messi fuori servizio previo svuotamento, pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempiendoli con idoneo materiale inerte costipato.

Art. 15 – Responsabilità degli utenti

1. Il nulla osta dell' allacciamento del Gestore non comporta in alcun modo un'assunzione di responsabilità circa l'idoneità delle opere di allacciamento o degli eventuali impianti di pretrattamento ad assicurare adeguate condizioni di funzionamento ed il rispetto dei limiti di accettabilità. Tale responsabilità resta quindi di esclusiva competenza degli Utenti.
2. Gli Utenti industriali e domestici rispondono al Comune e al Gestore per le rispettive competenze, per tutti i danni che si dovessero verificare alla fognatura pubblica e all'impianto di depurazione in seguito ad installazioni difettose, manutenzioni o utilizzazione della rete di fognatura interna, degli impianti di pretrattamento, delle opere di allacciamento.
3. Per danni conseguenti all'abusiva immissione nella fognatura di acque di rifiuto aventi caratteristiche non compatibili con i limiti di accettabilità previsti o con quanto stabilito dall'art.5, l'Utente resta responsabile anche qualora il danno si verifichi a distanza di tempo dal fatto.
4. La manutenzione e la pulizia delle condotte fino al pozzetto di allacciamento alla fognatura sono a carico dell'Utente. L'Utente deve assicurare il corretto deflusso delle acque fino al pozzetto di allacciamento alla fognatura. In particolare, deve provvedere alla manutenzione e pulizia delle condotte nella proprietà privata e comunque fino al pozzetto di ispezione.

Art. 16 - Ampliamento della rete fognaria

1. Nel caso di ampliamento della fognatura urbana, il Gestore, nello svolgimento dei lavori, può invitare, ove necessario, tutti i potenziali Utenti a presentare tempestivamente la domanda di nulla osta all'allacciamento alla pubblica fognatura; tale domanda dovrà pervenire entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione.
2. La richiesta, di cui al comma precedente, dovrà essere corredata della documentazione prevista dal precedente articolo 7.
3. Eseguita e collaudata la nuova rete fognaria, il Gestore provvederà a trasmettere al Comune i disegni relativi alla nuova rete e tutte le richieste che i privati interessati avranno presentato.
4. Con la realizzazione e la progressiva entrata in funzione della nuova fognatura i Sindaci provvederanno con propria ordinanza ad imporre l'obbligo di allacciamento.

Art. 17 – Adeguamento di un allacciamento esistente

Gli allacci esistenti e in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono accettati se eseguiti in conformità ai Regolamenti di fognatura previgenti, come attestato da idonea documentazione. In caso contrario dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni.

Art. 18 – Manomissione dell'allacciamento

E' assolutamente vietato all'Utente manomettere o modificare le opere costituenti l'allacciamento.

Art. 19 – Divieto di cessione a terzi

L'Utente non può cedere ad altri, a nessun titolo, gratuito o remunerativo, l'utilizzo del proprio allacciamento alla pubblica fognatura.

Art. 20 – Cessazione allacciamento

Qualora l'Utente del servizio di fognatura e depurazione richieda la cessazione del servizio di fornitura, con avviso scritto, il Gestore provvederà ad occludere, a spese dell'utente medesimo, l'imbocco dell'allacciamento stesso nel pozzetto sifonato posto all'interno della proprietà privata.

Art. 21 – Contributo di allacciamento

Per ogni nuovo allacciamento alla pubblica fognatura e negli altri casi espressamente previsti dal Regolamento, il richiedente è tenuto a versare al Gestore un "contributo di allacciamento", che comprende:

- a) gli oneri sostenuti dal Gestore per l'istruttoria amministrativa e tecnica della domanda;
- b) gli oneri di esecuzione dei lavori eseguiti dal Gestore ,

Gli importi dovuti per le prestazioni di cui sopra e gli eventuali aggiornamenti sono resi pubblici dal Gestore.

AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

Art. 22 – Criteri generali di autorizzazione

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

L'autorizzazione è rilasciata al Titolare dell'attività da cui deriva lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscono, tramite condotta, ad un terzo soggetto, Titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un Consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al Titolare dello scarico finale o al Consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli Titolari delle attività suddette e del Gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni vigenti. Ove uno o più stabilimenti effettuino scarichi in comune senza essersi costituiti in Consorzio, l'autorizzazione allo scarico è rilasciata al Titolare dello scarico finale, fermo restando che il rilascio del provvedimento di autorizzazione o il rispettivo rinnovo sono subordinati all'approvazione di idoneo progetto comprovante la possibilità tecnica di parzializzazione dei singoli scarichi.

In deroga al comma 1, gli scarichi in rete fognaria di acque reflue domestiche ed, in quanto tali, gli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche sono sempre ammessi nell'osservanza del Regolamento del Gestore.

I Titolari degli insediamenti industriali che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione allo scarico, intendono effettuare ristrutturazione, ampliamenti e/o modifiche dei cicli produttivi tali da determinare modificazioni delle caratteristiche qualitative e/o quantitative dello scarico, devono darne preventiva comunicazione all'Autorità d'Ambito ed al Gestore del servizio affinché possa essere ottenuta nuova autorizzazione allo scarico.

Resta in ogni caso l'obbligo assoluto di rispettare i limiti di accettabilità prescritti.

Fermi gli adempimenti minimi di legge, al fine di semplificare la procedura di autorizzazione in ragione della peculiarità degli scarichi industriali e del ciclo produttivo sotteso, si applica la classificazione riportata in **Tabella D – Ripartizione per categorie delle attività industriale.**

ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE

Art. 23 - Istanza di assimilazione

Gli insediamenti, edifici ed installazioni serviti da rete fognaria devono obbligatoriamente conferire i propri scarichi in fognatura.

1. Ai sensi degli artt.101 e 107 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss. mm. ii. gli scarichi di acque reflue domestiche nelle fognature pubbliche sono sempre ammessi purché osservino il presente Regolamento e le disposizioni del Gestore.

2. Ai fini dell'allacciamento di tali scarichi, quindi, non deve essere richiesta l'autorizzazione allo scarico, ai sensi del D.lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.. In tal caso, i titolari degli scarichi di acque reflue

domestiche devono richiedere al Gestore unicamente il “Nulla osta per allacciamento” secondo le modalità descritte dal presente Regolamento.

3. Gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche che recapitano in pubblica fognatura, al pari delle acque reflue domestiche, sono sempre ammessi purché osservino il presente regolamento e le disposizioni del Gestore con particolare riferimento ai limiti di accettabilità da esso fissati.

4. Per gli scarichi di cui al comma precedente è necessaria la presentazione di apposita istanza di assimilazione utilizzando il modello predisposto dal Gestore. All’istanza dovrà essere allegata apposita dichiarazione, resa nelle forme di legge, sull’assimilabilità dello scarico alle acque reflue domestiche, nonché il bollettino attestante l’avvenuto pagamento al Gestore degli oneri di istruttoria indicati nei corrispondenti allegati dell’elaborato “Tariffe e addebiti vari” allegato al presente Regolamento.

Art. 24 – Obblighi e norme tecniche

A seguito del rilascio del “Nulla osta per allacciamento” e delle eventuali opere interne di adeguamento, il tecnico incaricato consegna al Gestore la dichiarazione di conformità al Regolamento del sistema fognario interno, allegando il relativo disegno dello stato di fatto delle reti fognarie interne. A conclusione positiva del procedimento, entro 15 giorni dalla presentazione della conformità, il Gestore rilascia un “Benestare allo scarico” in fognatura.

L’attivazione dello scarico o la modifica dello scarico esistente potrà avvenire solo dopo il rilascio da parte del Gestore del “Benestare allo scarico”.

Le reti fognarie interne e gli impianti igienico-sanitari negli edifici ed installazioni di nuova costruzione devono essere conformi alle norme tecniche disposte in materia.

Le reti fognarie interne e gli impianti igienico sanitari negli edifici ed installazioni esistenti devono essere resi conformi alle norme tecniche, disposte in materia, in occasione di interventi di ampliamento, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o di cambio di destinazione d’uso. Tale obbligo non si applica agli interventi di ristrutturazione edilizia, di risanamento conservativo e di cambio di destinazione d’uso che rispettino i requisiti di seguito elencati:

- a) gli edifici ed installazioni originano unicamente scarichi di acque reflue domestiche;
- b) l’edificio è stato allacciato in conformità ad un previgente Regolamento di fognatura e non è stato modificato lo schema fognario dell’edificio;
- c) non si determina un incremento quali-quantitativo delle acque reflue prodotte, del numero Abitanti Equivalenti potenziali o del numero delle unità immobiliari dell’edificio;

In tali casi, il tecnico incaricato presenta al Comune una dichiarazione di conformità con allegata la planimetria catastale e lo schema fognario. Tale dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti sia il nulla osta per l’allacciamento, sia il benestare allo scarico del Gestore. Il comune invia ogni 6 mesi al Gestore copia delle dichiarazioni presentate.

Si intendono conformi al presente Regolamento tutti gli scarichi esistenti di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, già dotati di nulla osta ai sensi dei Regolamenti di fognatura previgenti.

Su richiesta degli utenti interessati il Gestore può rilasciare apposita attestazione circa il regolare allacciamento alla rete fognaria pubblica.

ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Art. 25 – Competenze e finalità

Ai sensi dell'art. 124, comma 7, e dell'art. 128, comma 1, del D. Lgs n. 152/2006, sono di competenza dell'Autorità d'Ambito le seguenti attività:

a) **nuova autorizzazione**, relativa:

- a nuovi insediamenti;
- ad insediamenti esistenti non autorizzati;
- alle seguenti variazioni delle condizioni dell'autorizzazione vigente:
 - incremento della portata scaricata giornalmente di oltre il 15%;
 - incremento del carico giornaliero o della concentrazione media nelle 24 ore di almeno uno dei principali inquinanti, di oltre il 20%;
 - rilevazione della presenza di nuovi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità imposti, che a giudizio del Gestore modifichino in misura sensibile l'apporto d'inquinamento attribuibile al complesso produttivo;
- a decesso del Titolare, cessione/fitto e trasformazione per qualsiasi ragione o causa della forma sociale, relativamente ad aziende in possesso di autorizzazioni vigenti;

b) **rinnovo autorizzazione**, relativa ad insediamenti esistenti già autorizzati, senza variazioni delle caratteristiche dello scarico;

c) **variazione autorizzazione**, relativa ai casi:

- di modificazione della natura della ditta autorizzata e/o della titolarità dello scarico (voltura dell'autorizzazione);
- di miglioramento delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico;
- di trasferimento dell'attività, senza variazione delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico;
- di ristrutturazione e/o ampliamento e/o diversa destinazione d'uso dell'attività, senza variazione delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico.

Per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico, l'Autorità d'Ambito si può avvalere del Gestore del servizio di fognatura.

Art. 26 – Limiti di accettabilità e criteri di ammissibilità degli scarichi

I limiti massimi di accettabilità fissati per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico sono quelli stabiliti dal D. Lgs. n. 152/2006, fino a diversa determinazione dell'Autorità d'Ambito, da adottare ai sensi dell'art. 107, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006 e della disciplina da emanare a cura della Regione Campania, ai sensi dell'art. 124, comma 3 del medesimo decreto.

Previo parere positivo del Gestore, potranno essere autorizzati con specifico provvedimento eventuali scarichi con caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 e/o contenenti sostanze esplicitamente non previste nella stessa tabella.

In ogni caso le caratteristiche dello scarico dovranno essere tali da non creare inconveniente alcuno alle infrastrutture fognario/depurative interessate.

I criteri di ammissibilità degli scarichi in pubblica fognatura sono i seguenti:

a) tutti gli scarichi devono rispettare:

- i limiti massimi di accettabilità di cui al comma 1;
- le prescrizioni del Regolamento vigente adottate dal Gestore;
- le eventuali prescrizioni del provvedimento di autorizzazione allo scarico;

b) gli scarichi di acque reflue domestiche e quelle di acque reflue assimilate alle domestiche:

- hanno priorità di autorizzazione, nel caso di recapito in pubblica fognatura tributaria di impianto di depurazione destinato al trattamento di acque reflue urbane;

- c) gli scarichi di acque reflue industriali sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite di cui al primo comma del presente articolo, in base alle caratteristiche indicate dal Gestore degli impianti di depurazione ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina vigente in materia di scarichi di acque reflue urbane.

Art. 27 – Titolarità dell'autorizzazione allo scarico

La titolarità dell'autorizzazione allo scarico è attribuita all'azienda nella persona del titolare o del legale rappresentante che ne assume gli obblighi e i diritti. In caso di sostituzione, la titolarità dell'autorizzazione allo scarico permane in favore ed a carico dell'azienda, fatto salvo l'obbligo della tempestiva comunicazione dell'avvenuta sostituzione all'Autorità d'Ambito ed al Gestore.

Nei casi di scarichi comuni a più attività industriali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, comma 2.

La titolarità dell'autorizzazione decade di diritto nel caso di decesso del titolare, di cessione/fitto dell'azienda o di trasformazione per qualsiasi ragione o causa della forma sociale dell'azienda.

Art. 28 – Domanda di autorizzazione

Tutti gli scarichi di acque reflue industriali devono essere preventivamente autorizzati.

La procedura di rilascio dell'autorizzazione allo scarico è la seguente:

- a) ferma ad ogni effetto la data di acquisizione al protocollo dell'Ente, la domanda di autorizzazione allo scarico:
 - è presentata in duplice originale all'Ente d'Ambito Napoli – Volturno, per raccomandata A.R. ovvero consegnata a mano al relativo protocollo;
 - può essere presentata direttamente presso i singoli Gestori del servizio idrico che provvederanno ad inoltrare la domanda all'Ente d'ambito competente.
- b) La domanda deve essere completa:
 - di tutte le informazioni necessarie per consentirne la corretta istruttoria ai sensi dell'art. 30;
 - Della documentazione richiesta al successivo art. 29;
 - Dell'attestazione del versamento del deposito cauzionale di cui all'art. 32, comma 1 lett. a).

L'Autorità d'Ambito – acquista al protocollo la domanda di autorizzazione – darà comunicazione dell'avvio del procedimento, secondo la procedura stabilita agli art. 7 ed 8 della legge n. 241/1990.

Art. 29 – Documentazione

La domanda di **nuova autorizzazione**, relativa ai casi definiti all'art. 25, è soggetta alle procedure stabilite all'art. 28 e deve essere corredata – con riferimento alle categorie di attività industriali di tabella D – di complete indicazioni in ordine:

- a) Per tutte le categorie di attività di tabella D:
 - alle caratteristiche quali/quantitative dello scarico;
 - al volume annuo di acqua da scaricare;
 - alla tipologia del ricettore;
 - alla descrizione del sistema complessivo dello scarico corredata dei grafici necessari, in formato A4/A3;
 - all'ubicazione del pozzetto di controllo;
- b) per le categorie 2, 3 e 4, anche:

- al ciclo produttivo nonché delle apparecchiature impiegate nel medesimo ciclo e nei sistemi di scarico, corredata dai relativi grafici;
 - alle operazioni funzionalmente connesse al sistema complessivo dello scarico;
 - al sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove prescritto;
 - ai sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione;
 - alle modalità di smaltimento ai sensi di legge degli eventuali rifiuti provenienti dal ciclo produttivo;
- c) per la categoria 4 (scarichi derivanti da cicli produttivi elencati nella tabella 3/A dell'allegato 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e/o contenenti le sostanze ivi indicate), anche:
- al fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo e quello complessivo;
 - alla capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta produzione o trasformazione o utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del D. Lgs. n. 152/2006, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria, moltiplicata per i numeri massimi di ore lavorative giornaliere e di giorni lavorativi.

La documentazione deve essere corredata degli elaborati grafici necessarie per le valutazioni istruttorie, in formato idoneo (anche A4 e/o A3) alla completa ed esaustiva conoscenza ai fini dell'autorizzazione:

- dell'attività e del relativo ciclo produttivo;
- dello scarico da autorizzare compreso l'eventuale impianto di pretrattamento dei reflui scaricati;
- del sistema di misurazione dello scarico;
- del progetto delle opere necessarie per assicurare la possibilità tecnica di parzializzazione dei singoli scarichi, per il caso riportato dall'art.22 , comma 2.

La domanda di **rinnovo di autorizzazione** vigente, relativa ai casi definiti all'art.25 , è soggetta alle procedure stabilite dall'art. 29 e deve essere corredata di:

- a) copia dell'autorizzazione di cui si richiede il rinnovo;
- b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1986, di conferma del persistere di tutte le condizioni di cui all'autorizzazione vigente.

La domanda di **variazione di autorizzazione vigente**, relativa ai casi definiti all'art. 25 è soggetta alle procedure stabilite all'art. 29 e deve essere corredata:

- a) per i casi di modificazioni della natura della ditta autorizzata e/o della titolarità dello scarico (voltura autorizzazione) e/o miglioramento delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico:
 - di copia dell'autorizzazione allo scarico di cui si richiede la variazione;
 - di dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, relativa alla variazione sopravvenuta e contenente gli elementi necessari per la voltura ovvero l'indicazione dei valori dei parametri qualitativi e/o quantitativi oggetto di miglioramento;
- b) per il caso di trasferimento dell'attività, senza variazione delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico e/o per i casi di ristrutturazione e/o ampliamento e/o diversa destinazione d'uso dell'attività, senza variazione delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico;
 - di copia dell'autorizzazione allo scarico di cui si richiede la variazione;
 - di dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, relativa alla variazione sopravvenuta e di conferma del persistere di tutte le condizioni di cui alla predetta autorizzazione, corredata dalla parte di documentazione di cui all'autorizzazione vigente comunque interessata da modificazioni.

Art. 30 – Istruttoria

Salvo ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario in relazione alla peculiarità dello scarico da autorizzare, l'istruttoria delle domande di autorizzazione si articola come segue:

- a) verifica della completezza e correttezza della documentazione prodotta;
- b) verifica della coerenza delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico con il ciclo produttivo;
- c) verifica della conformità delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico ai limiti massimi di accettabilità ed ai criteri di ammissibilità di cui al precedente articolo ;
- d) effettuazione di rilievi e/o accertamenti e/o controlli e/o sopralluoghi preliminari, da parte dei tecnici dell'ARPAC o della competente ASL, ove necessari in relazione all'entità e/o alla natura dello scarico e/o allo stato ed alla conoscenza delle infrastrutture fognario/depurative di cui lo scarico è tributario. Tale attività potrà comprendere eventuali ispezioni tecniche delle canalizzazioni e degli impianti privati da cui si origina lo scarico.
- e) Acquisizione del parere del Gestore sul ricorrere delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Il parere di cui alla lettera e) del comma 1:

- ❖ per tutte le categorie di attività di tabella D, deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - caratteristiche dello scarico da autorizzare correlate ai limiti di accettabilità consentiti;
 - quantitativo annuo da scaricare (metri cubi/anno);
 - ubicazione del pozzetto di ispezione;
 - sistema di misurazione del flusso dello scarico, ove prescritto;
 - rete fognaria nella quale recapita lo scarico;
 - impianto di depurazione terminale della rete fognaria (compensorio depurativo di riferimento);
 - esito degli accertamenti di cui al punto d) del comma 1;
 - eventuali prescrizioni tecniche e relativi tempi e modalità di adempimento;
 - lo specifico regime di controllo cui lo scarico deve essere soggetto, in ragione del programma di controllo definito all'art. 38 per le diverse categorie di attività di tabella D;
 - computo analitico delle spese di istruttoria sostenute, redatto sulla base del tariffario di cui all'art. 32.
- ❖ Per le attività di categorie 2,3 e 4 deve espressamente dichiarare:
 - la coerenza tra le caratteristiche quali/quantitative dello scarico ed il ciclo produttivo;
 - l'idoneità del sistema;
 - di depurazione utilizzato, ai fini del rispetto dei valori limite di emissione;
 - complessivo dello scarico e di relativa misurazione;
 - di smaltimento dei rifiuti liquidi provenienti dal ciclo produttivo;
 - la conformità delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico ai limiti massimi di accettabilità ed ai criteri di cui al precedente articolo 26.
- ❖ Per le attività di categoria 4 deve altresì riferire in ordine:
 - al fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo e quello complessivo;
 - alla capacità produttiva del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione e/o la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico (capacità produttiva deve essere riferita alla capacità massima oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi);

La completezza della documentazione è condizione minima per la procedibilità della domanda di autorizzazione; ove al successivo esame dovessero emergere carenze di contenuti e/o di documentazione, l'Autorità d'Ambito richiederà integrazione fin dall'atto della comunicazione di avvio del procedimento, anche via fax e/o tramite il Gestore.

Art. 31 – Termine di presentazione e rilascio dell'autorizzazione – Durata – Rinuncia

Sono fissati i seguenti termini di presentazione delle domande di autorizzazione, per ciascuno dei casi di cui all'art. 20:

- a) **Nuova autorizzazione:** la domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata prima – ovvero congiuntamente, ai sensi dell'art. 28 – della presentazione della richiesta di “Nulla Osta” all'allacciamento alla pubblica fognatura.
- b) **Rinnovo autorizzazione allo scarico:** la domanda di rinnovo di autorizzazione allo scarico vigente dovrà essere presentata almeno un anno prima della data di scadenza, secondo le procedure stabilite all'art. 29. Ove la domanda è presentata entro il predetto termine, lo scarico oggetto di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione può essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione e fino al rilascio di nuovo provvedimento dell'Autorità d'Ambito (rinnovo dell'autorizzazione o diniego). Qualora la domanda non sia presentata entro il medesimo termine, in pendenza del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione resta ferma la scadenza dell'autorizzazione vigente.
- c) **Variazione autorizzazione vigente:** con riferimento all'art. 29, comma 3, la domanda di variazione dell'autorizzazione allo scarico vigente deve essere presentata:
 - nei casi di cui alla lettera a): entro 30 giorni dall'avvenuta variazione;
 - nei casi di cui alla lettera b): prima che sia intervenuta la variazione.

In ciascuno dei casi di cui al primo comma, l'Autorità d'Ambito, all'esito dell'istruttoria:

- a) entro il termine di 50 giorni dalla data di effettiva acquisizione al protocollo di cui al comma 2 dell'art 28, comunica – anche via fax – al titolare dell'autorizzazione l'importo a conguaglio degli oneri di autorizzazione di cui all'art. 32, comma 1 lettera b);
- b) entro il termine di 60 giorni alla medesima data di effettiva acquisizione al protocollo e previa acquisizione – anche via fax – dell'attestazione del versamento dell'importo di cui al punto a):
 - rilascerà autorizzazione allo scarico corredata del 2° originale della documentazione presentata, vistata dall'Ente;
 - esprimerà motivato diniego dell'autorizzazione allo scarico.

Per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D. Lgs. 152/2006 il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro sei mesi a far data dalla scadenza dell'autorizzazione vigente.

Trascorso inutilmente tale termine, il rinnovo dell'autorizzazione si intende tacitamente negato e lo scarico dovrà cessare immediatamente.

Per ciascuna delle categorie di attività di tabella D, le autorizzazioni devono essere rilasciate nel rigoroso rispetto dell'ordine del protocollo di ricezione, tenuto conto dell'eventuale periodo di sospensione di cui al comma 3.

I termini di rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui al comma 2 sono da intendersi sospesi per il periodo di tempo intercorrente tra le seguenti date di richiesta e ricevimento, come attestate dal protocollo dell'Ente:

- delle eventuali integrazioni;
- dell'attestazione del versamento dell'importo a conguaglio richiamato al punto a) del comma 2.

Il ritiro dell'autorizzazione allo scarico è subordinato alla presentazione dell'originale dell'attestazione del pagamento dell'importo a conguaglio.

L'autorizzazione allo scarico è valida:

- per anni 4 dalla data del rilascio, per le nuove autorizzazioni e per i rinnovi di autorizzazione;
- fino alla naturale scadenza, per le variazioni di autorizzazioni vigenti.

L'Utente che intende cessare l'attività in possesso di autorizzazione vigente deve darne comunicazione di rinuncia all'Autorità d'Ambito ed al Gestore.

Art. 32 – Oneri di autorizzazione

Ai sensi dell'art. 124, comma 11, del D. Lgs. 152/2006, l'importo degli oneri di autorizzazione a carico del richiedente, corrispondente alle spese definitivamente sostenute per l'istruttoria della domanda di autorizzazione allo scarico, è determinato a consuntivo mediante computo analitico redatto con l'applicazione dei prezzi unitari di cui al **Tariffario dell'ARPAC per i sopralluoghi e gli accertamenti tecnici** in vigore. Tale importo è così ripartito:

- a) deposito cauzionale corrispondente ai costi preventivamente determinati in conformità agli art. 124 e seguenti del D. Lgs. 152/2006, come riportato nella **Tabella E – Oneri di autorizzazione – Deposito cauzionale per i diversi tipi di autorizzazione tabella D.**
- b) importo a conguaglio.

Gli importi di tabella E sono soggetti ad aggiornamento in ragione delle variazioni degli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo.

L'importo delle spese di istruttoria (deposito cauzionale ed importo a conguaglio) deve essere corrisposto all'Ente d'Ambito mediante accredito su c/c postale ovvero mediante bonifico bancario.

L'importo degli oneri di autorizzazione di cui al comma 1 sono dovuti sia in caso di diniego di autorizzazione, sia in caso di rinuncia all'autorizzazione nel corso dell'istruttoria.

Art. 33 – Divieto di diluizione degli scarichi in fognatura

I limiti di accettabilità per gli scarichi nella pubblica fognatura non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Il divieto di diluizione si applica sia allo scarico terminale nella fognatura sia agli eventuali scarichi parziali dello stabilimento. E' vietato, in particolare, diluire gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui alla tabella 5, allegato 5, del D. Lgs. n. 152/2006 con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.

Art. 34 – Sversamenti accidentali

Il Titolare dello scarico è tenuto a dare tempestiva comunicazione nel caso di sversamenti accidentali in fognatura di qualsiasi sostanza vietata di cui al precedente articolo, allo scopo di rendere possibile la tempestiva adozione da parte del Gestore di tutti i provvedimenti atti a limitare gli effetti dannosi dell'incidente.

Art. 35 – Prevenzione dell'inquinamento causato dalle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

La raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche dovrà avvenire mediante reti fognarie separate con recapito diverso dalla pubblica fognatura là dove possibile. Le utenze industriali dovranno adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento prodotto dal dilavamento delle acque meteoriche. In particolare, sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e di sottoprodotti di lavorazioni che possono essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.

Qualora per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamento delle acque meteoriche, per alcune zone del complesso produttivo, il Gestore potrà richiedere la

raccolta separata ed il successivo allontanamento con modalità da definirsi caso per caso. Lo stesso criterio si applica alle acque di lavaggio delle aree esterne.

Art. 36 – Impianti di pretrattamento

Le utenze industriali, le cui acque reflue non rientrino nei limiti di accettabilità stabiliti, hanno l'obbligo di provvedere, mediante idonei impianti di pretrattamento, all'abbattimento delle sostanze inquinanti non ammesse in fognatura.

Il Gestore provvederà, prima dell'attivazione dello scarico, alla sigillatura della saracinesca dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.

Nell'eventualità di disservizi dell'impianto di pretrattamento e degli eventuali sistemi di controllo e di registrazione degli scarichi per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'Utente deve darne immediata comunicazione scritta al Gestore, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del "fuori servizio" dell'impianto. L'impianto deve essere comunque progettato per far fronte alle emergenze suddette.

L'Utente è l'esclusivo responsabile del proprio impianto di pretrattamento e ne assicura il suo corretto funzionamento. L'Utente è altresì responsabile della mancata manutenzione degli eventuali strumenti di misura e controllo installati a bordo dell'impianto medesimo.

Gli eventuali strumenti di controllo devono essere conformi a quanto stabilito dal Gestore in sede di preventivo; ogni loro modifica o sostituzione deve essere effettuata una volta ottenuto il benestare del Gestore.

Il Gestore ha la facoltà di accedere all'area dell'impianto e all'impianto stesso al fine di effettuare il prelievo di campioni di acque reflue e gli opportuni controlli e verifiche.

Art. 37 – Impianti di sollevamento.

Oltre a quanto stabilito nel presente Regolamento per l'allacciamento di locali a quota inferiore rispetto alla fognatura, la portata massima delle apparecchiature di pompaggio non dovrà essere superiore alla portata massima istantanea di scarico dichiarata nella domanda d'allacciamento e la prevalenza dovrà essere adeguata alla quota d'immissione nella fognatura in modo da evitare, in quest'ultima, rigurgiti o moti vorticosi.

CONTROLLO DEGLI SCARICHI

Art. 38– Regolarità dello scarico

Fermo il rispetto delle prescrizioni impartite con il provvedimento di autorizzazione, l'esercizio dello scarico è comunque subordinato all'osservanza delle prescrizioni generali di leggi e Regolamento vigenti.

Art. 39 – Competenza – Organizzazione del servizio di controllo

Ai sensi dell'art. 128, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006 la competenza della vigilanza sull'effettuazione del programma di controllo ricade in capo all'Autorità d'Ambito.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2 del D.lgs. n. 152/2006 il Gestore è tenuto ad organizzare un adeguato servizio di controllo.

Art. 40 – Programma di controllo

Fermo il rispetto del Gestore di ogni altro analogo obbligo vigente – in particolare di effettuare i prescritti controlli nei pozzetti di arrivo degli impianti di depurazione – ai fini della verifica della

regolarità degli scarichi dovrà applicarsi il seguente programma di controllo, differenziato come segue in ragione della tipologia dello scarico:

- a) Acque reflue domestiche ed assimilate: sarà effettuato almeno un controllo annuale sull'intera rete fognaria, privilegiando i punti di recapito degli emissari delle reti fognarie interne nei collettori comprensoriali. L'organizzazione dell'attività di controllo sarà tale da sottoporre ad almeno un controllo ciascun punto di recapito annuale della fognatura comunale. All'esito di tale attività sarà eventualmente effettuato ogni ulteriore accertamento necessario per l'individuazione dello scarico irregolare.
- b) Acque reflue industriali: ogni scarico autorizzato è soggetto ad almeno un controllo con le seguenti frequenze riferite alle categorie di attività industriali di tabella A:
 - categoria 1: frequenza annuale;
 - categoria 2: frequenza semestrale;
 - categoria 3/4: frequenza trimestrale;

La frequenza di controllo dovrà essere tale da non consentirne la prevedibilità da parte dell'utenza. All'atto di ogni controllo dovrà essere acquisita la documentazione attestante il corretto smaltimento ai sensi di legge degli eventuali rifiuti liquidi provenienti dal ciclo produttivo.

Fermo restando quanto disposto agli articoli n. 128 e 129 del D.lgs. n. 152/2006 ed al precedente comma 1, il Gestore è autorizzato ad effettuare ispezioni, controlli e prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni impartite nonché delle condizioni di formazione degli scarichi, anche al fine della più completa definizione dell'attività di controllo.

In tale contesto, il Gestore è altresì autorizzato ad effettuare prelievi di campione dello scarico significativi ai fini tariffari, dandone comunicazione all'Utente. Il Titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.

Il regime di controllo cui ciascuno scarico è assoggettato sarà richiamato nel provvedimento di autorizzazione.

Art. 41 – Inosservanza delle prescrizioni

Ai sensi e per gli effetti di cui al successivo comma 2, è definita inosservanza alle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico ogni modifica alle condizioni poste a base dell'autorizzazione vigente, in particolare, il mancato rispetto:

- a) dei limiti massimi di accettabilità in fognatura;
- b) delle prescrizioni del Regolamento del Gestore, particolarmente di quelle afferenti ai cicli produttivi;
- c) gli obblighi di manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento;
- d) delle eventuali prescrizioni del provvedimento di autorizzazione allo scarico.

Ferma l'applicazione delle sanzioni di cui alla parte terza del D.lgs. n. 152/2006, nei casi di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico comunque rilevata, il Gestore ne dà immediata comunicazione all'Autorità d'Ambito, completa di tutti gli elementi per l'avvio della procedura di diffida e sospensione, fino all'eventuale revoca, dell'autorizzazione allo scarico. Ai sensi dell'art. 130 del D.lgs. n. 152/2006, l'Autorità d'Ambito procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità rilevate;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e per la funzionalità del sistema di collettamento e depurazione;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida nonché in caso di reiterate violazioni che possono determinare

situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e per la funzionalità del sistema di collettamento e depurazione.

In caso di omessa denuncia di una o più fonti di approvvigionamento idrico, l'autorizzazione allo scarico è sospesa con effetto immediato, con conseguente chiusura dello scarico.

Art. 42 – Sanzioni amministrative e penali

Il regime sanzionatorio per i casi di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico è riportato al Capo I – Sanzioni amministrative ed al Capo II – Sanzioni penali del Titolo V della parte Terza del D. Lgs n. 152/2006.

Inoltre, qualora l'Utente non rispetti le prescrizioni, obblighi e divieti contenuti nel presente regolamento saranno applicate le sanzioni riportate nell'elaborato "Tariffe e addebiti vari" allegato al presente Regolamento. Nei casi di violazione, il Gestore provvederà a comunicare all'Utente le prescrizioni e i termini per l'adempimento delle stesse. Nel caso di mancata esecuzione delle prescrizioni entro il termine previsto, il Gestore applicherà le sanzioni previste ai rispettivi punti dell'elaborato "Tariffe e addebiti vari" allegato al presente Regolamento.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 43 – Tariffa di fognatura e depurazione

L'Utente allacciato alla pubblica fognatura è tenuto a pagare, nei modi e nei tempi riportati dalla Carta del Servizio, la tariffa del servizio, comprensiva della quota di fognatura e depurazione, determinata dal Gestore sulla base del Metodo Tariffario vigente.

Il pagamento della quota di fognatura e depurazione esenta l'utenza dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente richiesta al medesimo titolo ad altri enti pubblici.

L'addebito della tariffa di fognatura e depurazione è effettuato di norma con la stessa bolletta con cui è addebitato il servizio acquedotto, fatta salva la possibilità di differente pattuizione tra Gestore ed Utente nei casi di cui alle lettere b) e c) del successivo comma 4.

Ai fini del calcolo della tariffa, il volume di acqua scaricato in fognatura è determinato con le modalità di seguito indicate:

- a) per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da utenze allacciate all'acquedotto del Servizio Idrico Integrato, la quantità di acqua scaricata è determinata in misura pari al volume di acqua fatturato.
- b) Per gli scarichi di acque reflue industriali provenienti da utenze allacciate all'acquedotto del Servizio Idrico Integrato e che non prelevano da altre fonti, la quantità di acqua scaricata si assume pari al volume di acqua fatturato, fatta salva la possibilità per il Gestore di imporre la messa in opera di idonei misuratori di portata degli scarichi terminali, a cure e spese del Titolare dello scarico;
- c) Per gli scarichi di acque reflue domestiche, industriali e assimilate provenienti da utenze non allacciate all'acquedotto del Servizio Idrico Integrato o che comunque utilizzano anche risorse idriche prelevate autonomamente da altre fonti, la quantità di acqua scaricata è determinata sulla base dell'autodenuncia annuale di cui all'articolo 42. Resta salva la possibilità per il Gestore di imporre la messa in opera di idonei misuratori di portata degli scarichi terminali, a cure e spese del Titolare dello scarico.

La quantificazione, l'imposizione, la riscossione ed il contenzioso relativo alla tariffa sono soggette alle disposizioni di legge vigenti e alle modalità previste nella Carta dei Servizi non appena in vigore.

Art. 44 – Autodenuncia annuale

I Titolari di scarichi di acque reflue domestiche, che provvedono all'approvvigionamento idrico mediante pozzi privati o comunque mediante fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti a denunciare, entro il 31 Gennaio di ogni anno, i seguenti dati:

- lettura/e del/i contatore/i al 31 dicembre dell'anno precedente;
- quantitativo, espresso in metri cubi, prelevato nell'anno precedente.

I titolari di scarichi di acque reflue industriali e assimilate sono tenuti a denunciare, entro il 31 Gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, gli elementi necessari per la determinazione delle tariffe. In particolare la denuncia dovrà riportare:

- i volumi prelevati da pubblico acquedotto;
- i volumi prelevati da fonti diverse dal pubblico acquedotto (pozzi, acque superficiali);
- i volumi misurati con contatore allo scarico, dove presente.

In caso di assenza o malfunzionamento, nel corso dell'anno, del misuratore allo scarico, ai fini della fatturazione saranno applicati i volumi prelevati dalle varie fonti (acquedotto, pozzi, acque superficiali, ecc.) misurati mediante il contatore di utenza del Gestore, per quanto riguarda il prelievo dal pubblico acquedotto, e mediante misuratori al prelievo, comunque obbligatori per legge, da predisporre a cura e carico del Titolare, per quanto riguarda le altre forme di approvvigionamento idrico.

Il Gestore potrà predisporre controlli d'ufficio, attraverso i propri organi tecnici e/o quelli della pubblica autorità territorialmente competente, per quanto attiene ad aspetti sia quantitativi che qualitativi, al fine di acquisire ulteriori elementi necessari alla corretta determinazione delle tariffe, accertare la veridicità dei valori denunciati, nonché verificare il rispetto delle norme del Regolamento e delle eventuali prescrizioni presenti nell'autorizzazione allo scarico, secondo le modalità previste.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 – Rimborso spese e risarcimento danni

Indipendentemente dagli accertamenti contravvenzionali tutte le spese ed i danni dall'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, rimangono sempre a carico dell'Utente interessato, il quale è tenuto a rimborsarle al Gestore.

Art. 46 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione, si applicano le leggi generali e speciali in materia, nonché i regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana.

Art. 47 - Reclami

Qualsiasi reclamo per guasti o, in genere, per qualunque ragione connessa all'andamento del servizio dovrà essere inoltrato per iscritto al Gestore. In tale ipotesi non è riconosciuto alcun diritto, in capo all'Utente, di differire i pagamenti dovuti.